

XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Proposta di Modifica delle norme regolamentari e statutarie dell' O.C.F.

MOZIONE N. 2

Il Comma 5 dell'Art. 3 prevede la possibilità che possa essere integrato l'ODG, a determinate condizioni, sino a 10 gg. prima dell'inizio del Congresso.

La possibilità di modifica dell'ODG in prossimità del Congresso, e dopo che sia scaduto il termine di presentazione delle mozioni, non consente da parte dei Delegati di approfondire l'argomento né tantomeno di avanzare proposte deliberative.

Sarebbe opportuno che il detto termine venisse anticipato ad un periodo anteriore al termine di presentazione delle mozioni previsto dal regolamento stesso.

Peraltro se si è in presenza di una problematica urgente da affrontare nulla vieta che si possa espletare una sessione congressuale di un giorno a Roma.

Si propone pertanto di anticipare il termine di modifica dell'ODG e di prevedere la comunicazione di tale modifica ai diretti interessati.

Il nuovo testo del regolamento sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo.

“ 5. L'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione del Congresso di cui al comma 3 è integrato con i temi ulteriormente proposti da OCF ovvero da almeno il 25% dei Delegati congressuali ovvero da almeno il 25% dei Presidenti dei COA, non oltre ~~10~~ **60** giorni prima della data di inizio dei lavori congressuali.

Dell'integrazione dell'ODG viene data tempestiva comunicazione ai delegati eletti, a mezzo posta elettronica certificata di cui sono titolari, ed è trasmessa anche ai COA, ai legali rappresentanti delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche

6. La sessione congressuale è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza assoluta dei Delegati, computata con riferimento al numero risultante dall'elenco nominativo redatto dalla Commissione verifica poteri ai sensi dell'art. 4, comma 13.

7. Nel corso del triennio di cui al comma 1 possono essere indette successive sessioni dei lavori congressuali, da tenersi in Roma, tendenzialmente e possibilmente in unica giornata, su temi ulteriori rispetto a quelli sui quali il Congresso ha già discusso e/o deliberato ovvero per esigenze sopravvenute.

8. Le sessioni congressuali ulteriori di cui al comma precedente sono indette dal CNF su sua iniziativa o su richiesta di OCF ovvero di almeno il 25% dei Delegati ovvero di almeno il 25% dei Presidenti dei COA, con indicazione dei temi da porre all'ordine del giorno.

Il CNF, non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta, convoca l'ulteriore sessione congressuale comunicandola, a mezzo posta elettronica certificata, ai Delegati di cui all'art. 4 commi 1 e 2.

9. Il CNF costituisce, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della legge professionale forense, una 5 commissione di lavoro che, su richiesta, indicazione e previa approvazione del Comitato organizzatore e nel rispetto del criterio di contenimento dei costi, provvede ad ogni esigenza organizzativa per lo svolgimento dei lavori congressuali, con particolare riguardo alla logistica del Congresso, alla gestione dei servizi congressuali, all'accoglienza di Delegati, congressisti, accompagnatori ed ospiti, all'attivazione del sito internet del Congresso nonché alla scelta della società erogatrice dei servizi congressuali ed alla determinazione delle quote di partecipazione di Delegati, congressisti ed accompagnatori.

10. Presso il CNF è altresì costituito il Comitato organizzatore presieduto dal Presidente del CNF e composto, inoltre, dal Coordinatore di OCF, dal Presidente della Cassa, dai Presidenti in carica dei COA Distrettuali, dal Presidente del COA sede del successivo Congresso, dai legali rappresentanti delle Unioni, delle Associazioni forensi e di quelle specialistiche e dal coordinatore della Commissione Pari Opportunità del CNF.